

TABELLA PENALITÀ PER RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE FATTURE COMMERCIALI DA APPLICARE IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2024

Riferimento regolamentare

11. La performance e l'erogazione delle indennità di risultato - Penalità

Sulla base delle previsioni dettate dal comma 2 dell'articolo 4 bis del d.l. n. 13/2023, ai fini dell'erogazione dei premi collegati alla performance, si applica una decurtazione graduata fino al massimo al 30% per ciascuno dei dipendenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni e per quanto di competenza, si sarà reso responsabile di ritardi nei pagamenti delle fatture e/o aumenti dello stock del debito commerciale. In sede di assegnazione degli obiettivi, tenuto conto anche della situazione ad inizio di ciascun anno, sarà definita la scala dettagliata delle decurtazioni. La verifica sui tempi di pagamento e sullo stock del debito commerciale è demandata al competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del D.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013 ed al sistema informativo/gestionale delle fatture elettroniche.

Per l'anno 2024 si applicheranno le seguenti tabelle di decurtazione

Penalità per ritardi nei pagamenti delle fatture	
Tempo medio di pagamento delle fatture	Misura % della penalità
fino a 30 giorni dalla data ricevimento	0
da 31 a 35 giorni	5
da 36 a 40 giorni	10
da 41 a 45 giorni	15
da 46 a 50 giorni	20
da 51 a 55 giorni	25
superiore a 56 giorni	30

Variazione dello stock del debito commerciale	
Variazione % dello stock del debito	Misura % della penalità
Invarianza o diminuzione dello stock del debito	0
Aumento dello stock fino al 5%	5
Aumento dello stock fino al 10%	10
Aumento dello stock fino al 15%	15
Aumento dello stock fino al 20%	20
Aumento dello stock fino al 25%	25
Aumento dello stock oltre il 25%	30

La decurtazione da applicare a ciascun dipendente sarà determinata dalla media delle misure delle penalità risultanti in ognuna delle tabelle di cui sopra.

Le penalità non si applicano nel caso in cui il dipendente giustifica tempestivamente (entro il termine di scadenza dei tempi) con adduzione di cause a lui non imputabili il ritardo e la giustificazione è avallata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.